

STATUTO
FONDAZIONE OFM
FRATERNITAS
TITOLO I

Denominazione. Sede e Durata
Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita dall'Ordine dei Frati Minori, per il tramite della Casa Generalizia dell'Ordine dei Frati Minori (di seguito "OFM") (di seguito "Fondatore"), la Fondazione senza scopo di lucro denominata "FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ", con sede in Roma.
2. L'indirizzo è fissato in Via di Santa Maria Mediatrice n. 25; la modifica dell'indirizzo nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica dello Statuto e sarà deliberata dal Consiglio di Indirizzo.
3. Dal momento in cui ciò sarà possibile, la Fondazione domanderà l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117 del 31 luglio 2017 (di seguito "D.Lgs. 117/2017") e da tale iscrizione, indicherà negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione al pubblico tale iscrizione.
4. Dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione adotterà la denominazione: "FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ETS".
5. L'acronimo ETS sarà utilizzato dalla Fondazione oltre che nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione al pubblico.

Articolo 2 - Uffici e Sedi secondarie

1. Delegazioni o uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero, in funzione di supporto e promozione delle attività esercitate dalla Fondazione, nonché in funzione di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali.

Articolo 3 - Durata

1. La durata della Fondazione è illimitata, salvo le cause di estinzione regolate a norma del Titolo I Capo II, articolo 27 e segg. del Codice Civile o dal D.Lgs. 117/2017 o dalle altre leggi in materia.

TITOLO II
Finalità e Funzioni

Articolo 4 - Scopi

1. La Fondazione persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e là dove è presente ed opera, svolgerà la propria attività sempre attenta ai bisogni del territorio e in stretto, costante e armonico dialogo con le istituzioni pubbliche e private, civili e religiose, mirando sempre al bene dei destinatari dei propri servizi.
2. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente strumentali in conformità a quanto previsto nell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5 - Attività di interesse generale

1. La Fondazione realizza i propri scopi mediante l'esercizio delle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, che vengono di seguito elencate:
 - a. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o pro-

Allegato "C"
al n.31314
di raccolta

- dotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5 lett. u);
- b. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lett. a);
 - c. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (art. 5 lett. e);
 - d. formazione universitaria e post-universitaria (art. 5 lett. g);
 - e. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 lett. h);
 - f. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 lett. i);
 - g. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art. 5 lett. n);
 - h. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 lett. w).
2. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione svolge attività professionale di raccolta fondi così come prevista e descritta dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
3. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al punto 5.1, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.
4. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Gestione.

TITOLO III

Patrimonio ed entrate

Articolo 6 - Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
- un fondo di dotazione indisponibile di Euro 110.000,00 (centodiecimila,00), versato dal Fondatore, posto a garanzia dei terzi;
 - ulteriori apporti, anche in natura, effettuati dal Fondatore o da terzi, salvo quanto previsto ai commi seguenti.

Una volta iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore il fondo di dotazione indisponibile si riduce ad Euro 30.000,00 (trentamila,00), o comunque al valore minimo previsto nell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 ai fini dell'iscrizione in detto registro. La riduzione del fondo di dotazione indisponibile si produrrà *ipso jure* per effetto della sola iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con imputazione a patrimonio disponibile dell'eccedenza.

È fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione del fondo di dotazione indisponibile nella misura di legge.

2. Gli apporti effettuati dal Fondatore o da terzi potranno avere ad oggetto, oltre al denaro, beni mobili e beni immobili, beni immateriali o altre utilità suscettibili di valutazione economica impiegabili per il perseguimento degli scopi.
3. Concorreranno ad accrescere il patrimonio della Fondazione gli avanzi di gestione di ciascun esercizio nonché i beni provenienti da eventuali successioni, lasciti, donazioni e atti di liberalità i quali saranno amministrati secondo le disposizioni dei singoli benefattori se indicato nell'atto dispositivo, e in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto.
4. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione così come sancito dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. La Fondazione è pertanto obbligata ad impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'articolo 8, primo comma, del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO IV

Ordinamento Amministrativo e organi della Fondazione

Articolo 7 Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) Il Consiglio di Indirizzo;
 - b) Il Consiglio di Gestione;
 - c) L'Organo di Controllo;
 - d) L'Organo di Revisione legale dei conti.

Articolo 8 - Consiglio d'Indirizzo

1. Il Consiglio d'Indirizzo è composto da uno o più membri.
2. E' membro di diritto del Consiglio d'Indirizzo il Fondatore, il quale può nominare altri componenti, siano essi persone fisiche o giuridiche.
3. I membri del Consiglio d'Indirizzo, diversi dal Fondatore ed eventualmente nominati, restano in carica fino alla scadenza del mandato del Definitorio Generale dell'OFM in carica al momento della loro nomina e possono essere rinominati.
4. Spetta al Consiglio d'Indirizzo:
 - a) stabilire annualmente le linee generali e strategiche dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività sopra indicati;
 - b) selezionare, su proposta del Consiglio di Gestione, i progetti la cui attuazione o il cui finanziamento non rientra nel bilancio di previsione;
 - c) approvare il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio, predisposti dal Consiglio di Gestione;
 - d) nominare i membri del Consiglio di Gestione, e nominare fra i membri dello stesso, il Presidente del Consiglio di Gestione;
 - e) nominare l'organo di controllo e l'organo di revisione;
 - f) approvare, ove lo ritenga opportuno, regolamenti relativi alla organizzazione e funzionamento della Fondazione, predisposti dal Consiglio di Gestione;
 - g) istituire e disciplinare mediante Regolamento, predisposto dal Consiglio di Ge-

- stione, un “Comitato d’Onore”, con funzioni consultive;
- h) stabilire e individuare i dipartimenti della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
 - i) deliberare eventuali modifiche statutarie;
 - l) deliberare sulle materie devolute alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge.
5. Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Gestione di propria iniziativa senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei ad assicurare la tempestiva comunicazione, inviati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può essere ricevuta tre giorni prima della data fissata. Il Consiglio di Indirizzo, dovrà essere convocato quando ne faccia richiesta il Fondatore, o anche uno solo dei suoi membri.
6. Alle adunanze del Consiglio di Indirizzo partecipano, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Gestione e i membri dell’Organo di Controllo e dell’Organo di Revisione legale dei conti.
7. L’avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Gestione o in caso di sua assenza od impedimento dal Consigliere di Gestione più anziano di età. Il Presidente nomina un segretario per la redazione del verbale.
8. Il Consiglio di Indirizzo decide a maggioranza calcolata per capi.
9. In ogni caso, delle decisioni e delle riunioni del Consiglio d'Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da colui che presiede l’adunanza e dal segretario.

Articolo. 9 – Gestione della Fondazione

- 1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Gestione nel rispetto delle linee generali e strategiche tempo per tempo definite dal Consiglio di Indirizzo, e nei limiti del bilancio di previsione approvato dal medesimo Consiglio di Indirizzo.
- 2. La Fondazione, tramite i suoi organi, valuta e finanzia principalmente i progetti proposti da frati minori o entità appartenenti all’OFM.
- 3. È fatta salva la discrezionalità del Consiglio di Gestione:
 - di proporre al Consiglio di Indirizzo il sostegno di altre attività e progetti, anche non collegati ai frati minori o ad entità appartenenti all’OFM, purché coerenti con le finalità della Fondazione e con quanto stabilito dal presente Statuto; o
 - di deliberare l’attuazione o il finanziamento di altre attività e progetti, anche non collegati ai frati minori o entità appartenenti all’OFM, purché coerenti con le finalità della Fondazione e con quanto stabilito dal presente Statuto, qualora compresi nei fondi già previsti nel bilancio di previsione dell’esercizio in corso, o in adempimento delle indicazioni espresse dai singoli donatori o oblatori.

Articolo 10 Consiglio di Gestione

- 1. Il Consiglio di Gestione si compone da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio d'Indirizzo, la maggioranza dei quali deve essere scelta fra frati minori.

2. Il Presidente del Consiglio di Gestione è il Presidente della Fondazione.
3. Anche qualora il Consiglio di Indirizzo sia composto da più membri, i Consiglieri di Gestione restano in carica fino alla scadenza del mandato del Definitorio Generale dell'OFM in carica al momento della loro nomina e possono essere rinominati. Fino alla nomina del nuovo Consiglio di Gestione, il Consiglio di Gestione cessato a norma del presente comma può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
4. Il Consiglio di Indirizzo può sostituire in qualsiasi momento i consiglieri di Gestione con altri di nuova nomina a sua discrezione.
5. Il Consiglio di Gestione nomina, fra i suoi componenti, il vice Presidente e il Tesoriere.
6. Le funzioni di Vice Presidente e Tesoriere sono cumulabili nella stessa persona.
7. Il Consiglio d'Indirizzo nomina il "Direttore della Fondazione" scelto anche, ma non necessariamente, fra i componenti del Consiglio di Gestione. Il Direttore cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Gestione e sovrintende alla struttura organizzativa della Fondazione.
8. Il Consiglio di Gestione potrà delegare parte delle proprie funzioni a uno o più dei suoi membri.

Articolo 11 - Gratuità delle cariche amministrative e competenze

1. Tutte le cariche amministrative sono gratuite, ad eccezione di quella del Direttore che può essere remunerata nei limiti di quanto previsto nell'articolo 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il Consiglio di Gestione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per dare attuazione alle linee generali e strategiche tempo per tempo definite dal Consiglio di Indirizzo, e nei limiti del bilancio di previsione approvato dal medesimo Consiglio di Indirizzo, ai sensi di quanto previsto nell'art. 9, primo comma, del presente statuto, ed adotta ogni provvedimento necessario a tal fine. In particolare:
 - a) cura la programmazione e l'attuazione delle varie iniziative della Fondazione;
 - b) predispone i regolamenti previsti dal presente statuto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
 - c) predispone e approva il progetto di bilancio preventivo, comprensivo dell'*annual fund plan* e il progetto di bilancio di esercizio;
 - d) approva il finanziamento dei progetti, nei limiti del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
 - e) delibera sull'assunzione del personale dipendente, nei limiti del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
 - f) verifica lo stato di attuazione dei progetti tramite i quali è svolta l'attività.

Articolo 12 - Riunioni

1. Il Consiglio di Gestione si riunisce ordinariamente 4 (quattro) volte l'anno ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri. Alle adunanze del Consiglio di Gestione partecipano i membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti.
2. Le riunioni del Consiglio sono convocate con avviso inviato per e-mail, o con mezzi diversi che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento, alme-

no 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza le riunioni possono essere convocate con preavviso di 3 (tre) giorni. L'avviso di convocazione deve recare indicazione sia degli argomenti all'ordine del giorno sia del giorno, del luogo e dell'ora della riunione.

3. L'intervento alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.
4. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale la decisione a cui accede il voto del Presidente.
5. Le decisioni del Consiglio di Gestione possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo e-mail o altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento entro il termine indicato nella richiesta inviata dal Presidente. La procedura è valida a condizione che tutti i componenti del Consiglio di Gestione abbiano ricevuto la comunicazione. La medesima comunicazione deve essere inviata, a scopo conoscitivo, ai membri dell'Organo di Controllo e all'Organo di Revisione dei Conti.

Articolo 13 – Poteri del Presidente del Consiglio di Gestione e rappresentanza della Fondazione

1. Il Presidente del Consiglio di Gestione ha i poteri e i compiti a lui demandati dallo Statuto e dalla legge.

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Indirizzo;
 - c) tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
 - d) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Gestione entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento;
 - e) esercita le ulteriori funzioni ed espleta gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.
2. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente.
 3. Ai consiglieri delegati a norma dell'art. 10.8 spetta altresì il potere di rappresentare la Fondazione nei limiti dell'attività delegata.

Articolo 14 - Organo di controllo

1. Il Consiglio d'Indirizzo nomina un organo di controllo monocratico o collegiale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
2. I membri effettivi del collegio, se più di uno, eleggono tra loro il Presidente.
3. I membri dell'organo di controllo restano in carica 3 esercizi e sono sempre rieleggibili.
4. L'organo di controllo ha i doveri e i compiti stabiliti dalla legge.

TITOLO V

Organo di Revisione Legale dei Conti - Esercizi bilanci-Rendiconti

Articolo 15 – Organo di Revisione Legale dei Conti

1. L'Organo di Revisione Legale dei conti è nominato dal Consiglio d'Indirizzo nei casi e con le forme previste dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 16- Bilancio Preventivo

1. Il Consiglio di Gestione predispone entro il 15 novembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione economica e finanziaria.
2. Il bilancio di previsione deve essere approvato dal Consiglio di Indirizzo. A tal fine il bilancio di previsione dovrà essere trasmesso ai componenti del Consiglio di Indirizzo almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza di approvazione.

Articolo 17 - Bilancio consuntivo – Esercizio Finanziario

1. Il Consiglio di Gestione predispone il bilancio di esercizio in conformità a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il bilancio di esercizio deve essere approvato dal Consiglio di Indirizzo entro il 31 maggio di ogni anno. A tal fine il bilancio di esercizio dovrà essere trasmesso ai componenti del Consiglio di Indirizzo quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza di approvazione.
3. L'esercizio finanziario decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO VII

Articolo 18 - Estinzione-Liquidazione-Devoluzione dei beni

1. La Fondazione si estingue quando gli scopi sono divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità o il patrimonio è divenuto insufficiente, o quando ricorrono le altre cause di estinzione previste dal Codice Civile o dal D.Lgs. 117/2017.
2. In tal caso i beni comunque esistenti saranno devoluti ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio d'Indirizzo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII

Articolo 19 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato: Giovanni Rinaldi

Firmato: Marco Maltoni Notaio

[illegible][illegible]